


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005 N. 5

Procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità Montane.

pag. 40

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005 N. 6

Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.

pag. 41

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005 N. 7

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e dell'acquacoltura marittima) modificata ed integrata dalla legge regionale 7 agosto 1997 n. 30.

pag. 48

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005 n. 5

Procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità Montane.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Strumenti di programmazione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane che non abbiano predisposto il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico 2002-2005, ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane), possono presentare piani annuali di sviluppo socio-economico con funzione anche di programma annuale operativo. Il Consiglio generale adotta il piano annuale e lo trasmette alla Provincia che, entro i sessanta giorni successivi, ne attesta la coerenza con la programmazione provinciale.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2004.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Genova, addì 21 febbraio 2005

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005 n. 5

Premessa: I testi qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di rendere più agevole la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Piero Gilardino ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 135 in data 2 aprile 2004;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 aprile 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 400;
- c) il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni consiliari I e III in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 23 secondo comma, del Regolamento interno;
- d) le Commissioni II e III in seduta congiunta si sono espresse favorevolmente a maggioranza nella seduta del 7 febbraio 2005;
- e) il disegno di legge è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 febbraio 2005;
- f) la legge regionale entra in vigore il 10 marzo 2005.

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Scullino)

Con il presente disegno di legge la Regione Liguria intende pervenire ad una semplificazione nelle procedure di adozione degli strumenti di programmazione ed esecuzione che, dall'attuale configurazione, andrebbero a confliggere con l'ormai ridotta funzione degli Enti e con le risorse regionali disponibili. In sede di esame da parte delle Commissioni congiunte I e III, l'originario testo del disegno di legge è stato emendato, con la soppressione degli articoli relativi alle modifiche da apportare alla legge regionale vigente, in particolare la sostituzione

dell'articolo 11 riguardante l'esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura, foreste ed economia montana. Ad oggi, il disegno di legge contiene, pertanto, la possibilità per le Comunità montane liguri che non abbiano disposto il Piano pluriennale di sviluppo 2002-2005 di adottare un Piano di sviluppo che abbia funzione anche di Programma annuale operativo, sia per l'esercizio 2004, sia per l'esercizio 2005 o per gli esercizi prossimi venturi, sino all'emanazione della disciplina di riordino delle Comunità montane. L'applicazione di tale principio consente alle Comunità montane di dotarsi di strumento programmatico agile e puntuale, uniformando al 2005, o alla data di emanazione della disciplina di riordino, la scadenza dei Piani pluriennali previsti dalla legge regionale 20/1996 e dei sostitutivi strumenti annuali. Auspicio, pertanto, che il disegno di legge, suffragato ad ampia maggioranza nella seduta congiunta delle Commissioni I e III, competenti per l'esame di merito, venga accolto favorevolmente dall'Assemblea regionale, al fine di consentire, nelle more di una legislazione regionale in materia, di definire una nuova formula di programmazione.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Alonzo)

Il provvedimento, così come licenziato dalla Commissione, è la naturale conseguenza della mancanza di idee e di una seria politica della giunta regionale rispetto ai problemi pesanti e drammatici che ricadono nell'entroterra e nello specifico nelle funzioni e compiti delle Comunità Montane, sempre più gravate da incombenze in carenza di risorse finanziarie adeguate. L'approvazione del provvedimento sopperisce a queste carenze politiche permettendo, attraverso il Piano Annuale, alle Comunità Montane di poter accedere almeno a quelle misere e scarse risorse a disposizione.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- la legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 è pubblicata nel B.U. 8 maggio 1996 n. 10.

4. Struttura di riferimento

Dipartimento Agricoltura e Turismo

Settore Politiche Agricole.

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005 n. 6

Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. In attesa dell'emanazione di una normativa regionale organica della materia, la Regione con la presente legge disciplina l'attuazione delle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali in osservanza della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

2. Rimangono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

- a) la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e piante da rimboschimento, di cui alla legge 22 maggio 1973 n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento) e successive modifiche;
- b) la disciplina dell'attività sementiera, di cui alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 (disciplina dell'attività sementiera) e successive modifiche, salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera d);
- c) la disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 (norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) e successive modifiche.

Articolo 2

(Competenze regionali)

1. Per l'attuazione delle misure di protezione

di cui alla presente legge, la Regione tramite il proprio servizio fitosanitario regionale esercita il controllo fitosanitario sui vegetali ed i prodotti vegetali ottenuti nel territorio regionale destinati al consumo all'interno della Unione Europea o all'esportazione, nonché sui vegetali ed i prodotti vegetali importati attraverso i punti di entrata autorizzati.

Articolo 3

(Funzioni)

1. Al servizio fitosanitario regionale compete curare l'applicazione sul territorio regionale delle norme vigenti in materia fitosanitaria e quant'altro attribuito dalla normativa al servizio fitosanitario regionale nonché in particolare:

- a) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e sui prodotti vegetali;
- b) eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, nonché di laboratori accreditati o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;
- c) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie ritenute pericolose e diffusibili;
- d) prescrivere tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e quant'altro possa essere veicolo di disseminazione di organismi nocivi, ai fini della protezione fitosanitaria;
- e) fornire assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il servizio fitosanitario regionale utilizza, quale necessario supporto specialistico, il proprio laboratorio fitopatologico, assumendo le relative spese di funzionamento.

3. Ai destinatari delle misure di cui al comma 1 non è dovuto alcun indennizzo.

4. In caso di inerzia dei destinatari delle misure imposte, la Regione per situazioni di particola-

re gravità provvede direttamente alla loro esecuzione, ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 4

(Ispettori fitosanitari)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 1, la Regione si avvale di personale qualificato che assume la denominazione di ispettore fitosanitario ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Gli ispettori fitosanitari sono individuati tra i dipendenti regionali appartenenti al servizio fitosanitario regionale inquadrati almeno nella categoria C che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) laurea in scienze agrarie o forestali, o in scienze biologiche, ovvero diploma di perito agrario, di agrotecnico o titolo equipollente maturato presso scuole di formazione agraria o forestale;
- b) specifica preparazione conseguita mediante frequenza di corsi di formazione professionale, oppure mediante un tirocinio di almeno sei mesi presso il servizio fitosanitario regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina gli ispettori fitosanitari tra coloro che abbiano i requisiti di cui al comma 1 e rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero competente, ai sensi della normativa nazionale in materia.

4. Gli ispettori fitosanitari esercitano le loro funzioni con le facoltà di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931 n. 987 (disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) per la durata di un triennio prorogabile alla scadenza e decadono dalla nomina per:

- a) cessazione dal servizio;
- b) collocamento a riposo;
- c) destinazione ad altro ufficio o ad altro incarico non attinente alle funzioni di ispettore fitosanitario;

- d) sanzioni disciplinari connesse all'esercizio dell'attività di ispettore fitosanitario;
- e) altre cause previste dalla normativa vigente o stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 5

(Compiti di vigilanza del servizio fitosanitario regionale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza fitosanitaria e dei compiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il servizio fitosanitario regionale cura la gestione di reti di monitoraggio, di sistemi di allerta e adotta ogni ulteriore iniziativa ritenuta idonea al fine di prevenire ed ostacolare la diffusione degli organismi nocivi dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Articolo 6

(Autorizzazione regionale)

1. Ai fini della protezione fitosanitaria, sono tenuti al possesso di specifica autorizzazione per l'esercizio dell'attività vivaistica e per la produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali i seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:
 - a) i produttori di piante e dei loro materiali di propagazione, comprese le sementi delle piante ornamentali e delle piante da frutto di cui alle relative norme comunitarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II della direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, esclusi i prodotti preparati e pronti per il consumatore finale;
 - b) i commercianti di piante e dei loro materiali di propagazione, comprese le sementi delle piante ornamentali e delle piante da frutto di cui alle relative norme comunitarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II della direttiva 2000/29/CE e successive modifica-

zioni, esclusi i prodotti preparati e pronti per il consumatore finale;

- c) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano patate da consumo o frutti di agrumi ad eccezione dei produttori che si limitano ad effettuare la commercializzazione al minuto presso la propria azienda;
 - d) i rivenditori di sementi ortive della categoria standard, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge 20 aprile 1976 n. 195 (modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971 n. 1096) che vendono le singole confezioni dopo averle riconfezionate;
 - e) i produttori e i commercianti di vegetali e di prodotti vegetali ai sensi della direttiva 2000/29/CE e successive modifiche, non ricompresi nelle precedenti lettere.
2. L'autorizzazione regionale sostituisce le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 7

(Procedimento di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al servizio fitosanitario regionale che provvede al rilascio della medesima o al diniego entro novanta giorni.
2. L'autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa che implichi la modifica del numero di partita IVA.
3. Qualora dopo la morte del titolare o la variazione di titolarità dell'impresa l'attività prosegue, il successore a titolo universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di autorizzazione entro trenta giorni dal subentro. L'attività può proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 3, il servizio fitosanitario regionale fissa un termine entro il quale può essere commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del subentro.

5. Il Dirigente del servizio fitosanitario regionale approva il modello di domanda, stabilisce la documentazione da allegare alla medesima ed individua i requisiti di professionalità necessari per ogni categoria di richiedente.

Articolo 8

(Obblighi del titolare di autorizzazione)

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente il titolare di autorizzazione deve:
 - a) comunicare al servizio fitosanitario regionale, entro il termine di sessanta giorni successivi, la cessazione dell'attività;
 - b) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella domanda entro trenta giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
 - c) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui risulti l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio ed al commercio nonché le relative strutture;
 - d) accompagnare i prodotti ceduti a terzi col passaporto delle piante, debitamente compilato, nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - e) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
 - f) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale a norma dell'articolo 3.
2. I soggetti che si limitano a commercializzare i vegetali ed i prodotti vegetali non prodotti o coltivati in azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 1.

Articolo 9

(Registro regionale dei produttori)

1. Presso il servizio fitosanitario regionale è istituito il Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 6.

2. Il Registro regionale assolve le funzioni di tutti i registri previsti in materia da normative nazionali o comunitarie.

Articolo 10

(Controlli e misure fitosanitarie sulla produzione, circolazione interna ed esportazione)

1. Le attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 sono sottoposte alla vigilanza fitosanitaria per mezzo di controlli ordinari periodici e a campione.
2. Nel caso di partite di vegetali o di prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, il controllo viene attestato col rilascio di un certificato fitosanitario per l'esportazione conforme alle esigenze del Paese di destinazione.

Articolo 11

(Commercio al dettaglio)

1. L'attività di commercio al dettaglio dei materiali di propagazione, di fronde e fiori recisi e delle piante in vaso non è soggetta ad autorizzazione.
2. Il commercio su aree pubbliche di materiale di propagazione è consentito secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia ad eccezione della forma itinerante.

Articolo 12

(Requisiti dei centri ispettivi nei punti di entrata)

1. La Regione assicura il soddisfacimento dei requisiti dei centri ispettivi, di cui al decreto del Ministero per le Politiche Agricole 19 ottobre 1998, per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sui vegetali ed i prodotti vegetali importati attraverso i punti di entrata autorizzati ricadenti sul territorio regionale e provvede all'acquisizione dei necessari servizi, strutture ed attrezzature.

Articolo 13

(Tariffario)

1. Nell'ambito delle attività di cui alla presente

legge, la Giunta regionale individua i servizi che sono resi dietro pagamento di un corrispettivo, le modalità di pagamento nonché il relativo tariffario.

Articolo 14

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti l'attività di cui all'articolo 6 senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 9.300,00.
2. Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520,00 a euro 3.120,00.
3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), c), d) ed e), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.560,00.
4. Chiunque non effettui la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 130,00 a euro 780,00.
5. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520,00 a euro 3.120,00, oltrechè con la sanzione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.
6. Chiunque eserciti il commercio di materiale di propagazione dei vegetali in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520,00 a euro 3.120,00.
7. Sono fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa nazionale in materia.
8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni.

9. La Regione provvede all'irrogazione delle sanzioni e all'introitamento delle somme riscosse.

Articolo 15

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione regionale)

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 14 il servizio fitosanitario regionale sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 6 e la facoltà di emissione del passaporto delle piante e del documento di commercializzazione qualora accerti una delle seguenti condizioni e fino al venire meno della stessa:
 - a) presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da gravi processi di deperimento di cui non sia individuabile la causa;
 - b) presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni;
 - c) presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un numero significativo di piante.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale l'autorizzazione è sospesa fino a tre mesi.
3. Il servizio fitosanitario regionale dispone la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 nei casi di recidiva nella inosservanza delle prescrizioni impartite.

Articolo 16

(Revoca di delega)

1. Dal 1° gennaio 2006 è revocata la delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 luglio 1983 n. 30 (ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana); a partire da tale data le domande di cui all'articolo 6 vengono presentate al servizio fitosanitario regionale.

Articolo 17

(Disposizioni transitorie)

1. Il servizio fitosanitario regionale, entro un an-

no dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla verifica delle autorizzazioni in corso per accertarne la conformità alle nuove disposizioni ed eventualmente richiedere i relativi adeguamenti. A tal fine gli Enti Delegati trasmettono alla Regione gli atti relativi all'attività svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 30/1983 e, a seguito di esito positivo della verifica, viene rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1 e i titolari vengono iscritti d'ufficio nel Registro regionale dei produttori.

2. L'autorizzazione rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge decade quando il titolare non ha ottemperato alle disposizioni di adeguamento eventualmente impartite dal servizio fitosanitario regionale ai sensi del comma 1 entro i termini prescritti e quando il titolare non rientra fra coloro che debbono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 6, comma 1; in tal caso il Dirigente del servizio fitosanitario regionale ne dà comunicazione all'interessato e dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. Gli Enti delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 30/1983 provvedono alla definizione delle domande di autorizzazione loro presentate entro il 31 dicembre 2005 e le trasmettono alla Regione.

Articolo 18

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - a) le entrate previste dagli articoli 13 e 14 iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale:
 - Titolo III: Entrate extratributarie
 - Categoria 3.1 “Proventi e corrispettivi da beni e servizi”
 - U.P.B. 3.1.2 “Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti”
 - U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”;

b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 6.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 e conseguente variazione in aumento di euro 6.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 13.107 “Spese per l'assistenza tecnica in agricoltura” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 22 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005 n. 6

Premessa: I testi qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di rendere più agevole la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Piero Gilardino ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 112 in data 6 agosto 2003;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 agosto 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 352;*
- c) *il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni consiliari II e III in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 23 secondo comma, del Regolamento interno e alla I Commissione per il*

parere di cui all'articolo 25, primo comma, del Regolamento stesso;

- d) le Commissioni II e III in seduta congiunta si sono espresse favorevolmente a maggioranza nella seduta del 27 gennaio 2005;*
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 9 febbraio 2005;*
- f) il disegno di legge è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 febbraio 2005;*
- g) la legge regionale entra in vigore il 24 marzo 2005.*

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Scullino)

Col presente disegno di legge si intende colmare una lacuna normativa che si è venuta a determinare fin dal trasferimento alle Regioni della competenza relativa ai controlli fitosanitari, avvenuta con l'approvazione del D.P.R. n. 616/77. Al trasferimento di tale materia, delle strutture (ex Osservatori per le Malattie delle Piante) e del personale, infatti, non ha fatto seguito l'emanazione da parte della Regione dei pur necessari atti normativi e regolamentari che disciplinassero, in maniera organica, gli aspetti organizzativi e procedurali del controllo fitosanitario. Tale esigenza normativa si è vieppiù manifestata man mano che nuove disposizioni comunitarie e nazionali si sono aggiunte alle norme quadro preesistenti (con particolare riferimento alla legge 18 giugno 1931, n. 987 «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi») che disciplinano la materia fitosanitaria. La mancanza di una disciplina regionale di raccordo con la normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria ha fatto sì che si generassero una parziale dispersione della competenza fitosanitaria su più Amministrazioni pubbliche e, nei rapporti con l'utenza interessata, ingiustificati appesantimenti burocratici. Il disegno di legge proposto si pone principalmente l'obiettivo di eliminare tali inconvenienti, prevedendo un unico procedimento autorizzativo affidato alla competenza della struttura fitosanitaria regionale, analogamente a quanto disposto in merito dalla normativa di altre Regioni,

sostituendo le autorizzazioni previste dalla legge 18 giugno 1931 n. 987, nonché dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 697, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 698, dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio. Particolare rilievo assumono inoltre i seguenti contenuti normativi:

- 1. la precisazione dei compiti del servizio fitosanitario regionale;*
- 2. la determinazione dei requisiti per la nomina a ispettore fitosanitario;*
- 3. le norme e gli strumenti finanziari per l'adeguamento delle strutture di controllo site nei punti di ingresso autorizzati per l'importazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, nonché dei necessari supporti diagnostici specializzati;*
- 4. la definizione di un tariffario per il pagamento dei servizi connessi al controllo fitosanitario;*
- 5. la determinazione di appropriate sanzioni amministrative pecuniarie verso coloro che non ottemperano alle norme fitosanitarie vigenti e alle prescrizioni disposte dalla struttura fitosanitaria.*

Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge, possa essere suffragato da unanimi consensi.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Alonzo)

Il provvedimento in questione del quale se ne comprende l'importanza nonché l'esigenza della sua urgente approvazione, ha un punto di negatività laddove all'art. 12 "Requisiti dei centri ispettivi nei punti di entrata" non vengono previste le acquisizioni, da parte dei centri ispettivi stessi, dei necessari servizi, delle strutture e delle attrezzature indispensabili per la corretta esecuzione dei compiti previsti.

Il giudizio finale sarà espresso in Consiglio anche sulla base dell'accoglimento di un apposito emendamento al riguardo.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1:

- La legge 22 maggio 1973 n. 269 è pubblicata nella G.U. 11 giugno 1973 n. 148;*

la legge 25 novembre 1972 n. 1096 è pubblicata nella G.U. 22 dicembre 1971 n. 322;

- il d.P.R. 24 dicembre 1969 n. 1164 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 1970 n. 1164;

Nota all'articolo 4:

- La legge 18 giugno 1931 n. 987 è pubblicata nella G.U. 24 agosto 1931 n. 194;

• Note all'articolo 6:

La direttiva 8 maggio 2000 n. 2000/29/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 2000, n. L 169;

- la legge 20 aprile 1976 n. 195 è pubblicata nella Gazz. Uff. 12 maggio 1976, n. 124.

Nota all'articolo 12

- Il decreto del Ministero per le Politiche Agricole 19 ottobre 1998 è pubblicato nella G. U. 15 dicembre 1998, n. 292

Note all'articolo 14

- La legge 24 novembre 1981 n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329;
- la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50

Nota all'articolo 16

- la legge regionale 21 luglio 1983 n. 30 è pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 32

Nota all'articolo 18

- la legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.

4. Struttura di riferimento

Dipartimento Agricoltura e Turismo

Settore Politiche Agricole.

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005 n. 7

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (inter-

venti regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e dell'acquacoltura marittima) modificata ed integrata dalla legge regionale 7 agosto 1997 n. 30.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Inserimento di articoli nella l.r. 23/1996 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e dell'acquacoltura marittima) sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 7 bis

(Programmi di assistenza tecnica)

1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle Associazioni regionali di categoria della pesca marittima per lo svolgimento di azioni volte alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica, di cui all'articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/99, a carattere regionale e di attività connesse con l'applicazione di regolamenti dell'Unione Europea.

2. L'intensità dell'aiuto, nei limiti di cui all'Allegato IV del Reg. CE n. 2792/99, è la seguente:

- a) fino al 100 per cento per azioni di interesse collettivo, aventi una pluralità di destinatari;
- b) fino al 40 per cento per azioni di interesse individuale, aventi un unico destinatario.

Articolo 7 ter

(Modalità di presentazione dei programmi di assistenza tecnica per accedere ai contributi e procedure)

1. Le Associazioni regionali di categoria della

pesca marittima, per ottenere i contributi di cui all'articolo 7 bis, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita domanda con allegato il programma di assistenza tecnica da svolgere nell'anno stesso.

2. La Giunta regionale, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, approva i programmi di assistenza tecnica e liquida un acconto pari all'80 per cento del contributo; il restante importo è liquidato ad avvenuta verifica dell'attività svolta.

3. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1".

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 8 bis)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 23/1996 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 8 bis

(Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura)

1. È istituita la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura che esprime pareri:

- a) sulle tematiche indicate da leggi o regolamenti nazionali o regionali;
- b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca, delle attività ad essa connesse e di acquacoltura;
- c) su questioni inerenti la pesca in ambito regionale;
- d) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;
- e) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l'attività della pesca professionale.

2. La Commissione consultiva locale di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

- a) il dirigente della Struttura regionale "Allevamento, Caccia e Pesca", con funzioni di Presidente;

- b) un funzionario appartenente alla Struttura regionale "Allevamento, Caccia e Pesca" che svolge funzioni di segretario;

- c) un funzionario regionale esperto in opere marittime ed ecosistema marino;

- d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria;

- e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale;

- f) due rappresentanti delle Capitanerie di Porto;

- g) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria del settore della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

- h) due esperti di biologia marina designati dall'Università degli Studi di Genova;

- i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;

- j) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- k) un rappresentante designato dai direttori dei mercati ittici locali;

- l) un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva, da queste congiuntamente designato;

- m) un rappresentante dei commercianti dei prodotti ittici.

3. La Giunta regionale stabilisce i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione di cui al comma 1.

4. In relazione ai problemi posti all'ordine del giorno, possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati".

Articolo 3

(Modificazione dell'articolo 9)

1. Nell'articolo 9, comma 1 della l.r. 23/1996 è aggiunta la seguente lettera d):

“d) La Regione promuove ed attua iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione del settore pesca ed acquicoltura.”.

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 23/1996 è così sostituito:

“Articolo 10

(Osservatorio ligure marino per la pesca e l'ambiente)

1. La Regione Liguria e i suoi enti strumentali possono instaurare rapporti di collaborazione con il consorzio tra società cooperative denominato “Osservatorio Ligure Pesca ed Ambiente” al fine di potersi avvalere delle professionalità, ricerche e dati attinenti le problematiche del comparto marino, acquacoltura e pesca.”.

Articolo 5

(Inserimento dell'articolo 12 bis)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 23/1996 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 12 bis

(Esenzione dalla notificazione)

1. Gli aiuti concessi per le azioni volte alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica poste in essere dalle Associazioni di categoria che operano per conto dei produttori non sono soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 1595/2004 dell'8 settembre 2004 “relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea IT L 291/3 del 14 settembre 2004”.

Articolo 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della pre-

sente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 14.104 “Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquicoltura marittima” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - Area XIV “Industria, Piccola e Media Impresa”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 22 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
22 febbraio 2005 n. 7**

Premessa: I testi qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di rendere più agevole la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Piero Gilardino ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 143 in data 12 novembre 2004;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 431;*
- c) il disegno di legge è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23 primo comma, del Regolamento interno e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25, primo comma, del Regolamento stesso;*
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 7 febbraio 2005;*
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favo-*

revolmente all'unanimità nella seduta del 14 febbraio 2005;

- f) il disegno di legge è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2005;
- g) la legge regionale entra in vigore il 24 marzo 2005.

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Scullino)

Il presente disegno di legge propone alcune modifiche alla legge regionale 20 maggio 1996 n. 23, recante "interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima"; in particolare vengono introdotti articoli che prevedono il finanziamento di programmi di assistenza tecnica in favore delle marinerie della Liguria, realizzati dalle Associazioni regionali di categoria della pesca marittima che hanno titolo e legittimità ai sensi della L. 41/82. Si prevede, inoltre di finanziare anche azioni volte alla promozione e alla valorizzazione del prodotto ittico locale. Questi interventi si collocano nel quadro di un complessivo trasferimento di competenze nella materia dallo Stato alle Regioni con conseguente necessità di rivedere la distribuzione tra gli Enti locali delle relative funzioni amministrative. Tra l'altro, il settore della pesca marittima in Liguria, dopo un lungo periodo di stasi, ha nuovamente ripreso uno sviluppo tale da rendere necessari interventi di ammodernamento piuttosto profondi. Ne consegue quindi la necessità di attivare con urgenza intense azioni di assistenza tecnica che verranno attuate, come poc'anzi detto dalle Associazioni regionali di categoria della pesca marittima, unici soggetti ad essere in possesso della cultura necessaria nel settore della pesca professionale marittima. Tali servizi saranno di due diverse tipologie, sulla base

anche di quanto previsto dalla normativa europea in materia: servizi di assistenza tecnica generalizzata alle imprese, cosiddetti "servizi orizzontali" e servizi di assistenza tecnica personalizzata, cosiddetti "servizi personalizzati". La Commissione ha ritenuto, inoltre, di accogliere l'emendamento presentato dall'Assessore, che introduce una Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, con il compito di esprimere pareri sulle diverse questioni inerenti la pesca in ambito regionale e in particolare sui progetti di sviluppo delle attività di pesca e delle attività ad essa connesse. In considerazione di quanto sopra esposto, si auspica che il Consiglio voglia esprimersi favorevolmente su questo disegno di legge approvato ad ampia maggioranza dalla III Commissione.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1:

- La legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 è pubblicata nel B.U. 5 giugno 1996 n. 12;
- Il regolamento CE 17 dicembre 1999 n. 2792 è pubblicato nella G.U.C.E. 30 dicembre 1999 n. L 337;

Nota all'articolo 5:

- Il regolamento CE 8 settembre 2004 n. 1595 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 settembre 2004 n. 291.

4. Struttura di riferimento

Dipartimento agricoltura e turismo

Ufficio caccia e pesca